

REGOLAMENTO (CEE) N. 2978/79 DELLA COMMISSIONE**del 27 dicembre 1979****recante modifica del regolamento (CEE) n. 1515/79 relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,considerando che i motivi che hanno condotto all'adozione del regolamento (CEE) n. 1515/79 della Commissione⁽⁵⁾ e alla sua applicazione fino al 31

dicembre 1979 continuano a sussistere oltre tale data; che è pertanto necessario prorogare il regolamento in oggetto fino al 31 marzo 1980;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La data del 31 dicembre 1979, figurante nell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1515/79, è sostituita dalla data del 31 marzo 1980.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.⁽³⁾ GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 20. 7. 1979, pag. 12.